

semblea intorno alle elezioni suppletive avvenute nella primavera dell'anno decorso.

Nelle elezioni generali erano stati eletti più che cinquanta deputati impiegati.

Per l'annullamento di due elezioni vennero nell'aprile mandati alla Camera l'onorevole Saint-Bon e l'onorevole Tartufari.

Quando fu eletto il Saint Bon erano stati già eletti ventinove impiegati di categoria generale, cioè nove oltre il limite legale.

Applicando il principio *prior in tempore, potior in jure* come vorrebbe la nostra Giunta, l'elezione del Saint-Bon sarebbe dovuta annullare, perchè gli eletti prima di lui avevano occupati tutti i posti; e nondimeno fu convalidata, ed il Saint-Bon ammesso con gli altri al sorteggio.

E ben si appose la Camera, avvegnachè le incompatibilità parlamentari sono stabilite per ragioni di ordine superiore e non nell'interesse degli eletti.

L'articolo 6 della legge 13 maggio 1877 vuole che nella Camera non siedano più di quaranta funzionari, ecco tutto: sicchè la loro elezione in qualunque tempo avvenga, è valida; soltanto la loro ammissione è sottoposta al limite soprindicato.

Sicchè, se i funzionari debitamente eletti vengono alla Camera in numero di 40, vi sono tutti ammessi; se eccedono il numero prescritto, il sorteggio adegua la differenza, senza guardare chi fu eletto prima o chi fu eletto dopo.

La precedenza dell'elezione non dà diritto al Randaccio piuttosto che allo Zanolini e al Morra di occupare il posto vacante. Nessuna delle tre elezioni fu finora convalidata, quindi tutti e tre hanno lo stesso diritto di occuparlo; e poichè il numero eccede, la riduzione non si può fare che per sorteggio.

Se unico è il dritto elettorale, la legge che determina le incompatibilità non può venir diversamente applicata nei due casi accennati, creando ad arbitrio una doppia categoria di deputati, che, avendo le stesse condizioni di eleggibilità, sarebbero ammessi o respinti secondochè eletti avanti o dopo il sorteggio, nonostantechè la categoria generale dei deputati impiegati non si trovi al completo. Or vedete quali conseguenze procedono dal sistema propugnato dalla Giunta.

Ponete caso che gli onorevoli Morra e Zanolini fossero stati promossi nello stesso tempo; se la data dell'elezione dovesse attribuire la priorità del dritto al posto vacante, è chiaro che la validità della loro elezione sarebbe messa in balia del ministro dell'interno, il quale è libero di convocare prima piuttosto l'uno che l'altro collegio.

Ora vi par egli savio e prudente consiglio porre in balia del potere esecutivo la validità delle elezioni politiche?

Comunque si guardi la cosa, la soluzione da me indicata è, se non m'inganno, la più equa e consentanea al diritto degli elettori e degli eletti.

Se tre sono i candidati validamente eletti; se uguale in tutti il diritto di accedere a questa Assemblea, e sottoposto solo al limite prescritto dall'articolo 6; poichè il posto vacante è uno solo, non v'ha che un mezzo equo e giusto di derimere la disputa senza offesa del diritto degli eletti il mezzo indicato dall'articolo 6 a linea 3ª della legge 13 maggio 1877, cioè il sorteggio.

Per queste ragioni io vi propongo la seguente risoluzione:

“ Propongo che dichiarata valida l'elezione degli onorevoli Randaccio, Zanolini, e Morra siano, sottoposti al sorteggio, ritenendosi esclusi i due primi sorteggiati. „ (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cairoli.

Cairoli. Siccome la difesa delle conclusioni della Giunta sarà fatta dall'egregio relatore, io mi limito a pochissime osservazioni.

Anche in questa elezione, come in tutte le altre, la Giunta non fu mai animata da considerazioni di partito. Non intendo fare questo appunto a chi ha combattute le conclusioni e tanto meno all'egregio presidente della Giunta, che ha dato sempre prova della maggiore e più delicata imparzialità.

Mi piace però constatare, che esse esprimono la quasi unanime opinione di deputati delle diverse parti. Ciò volli dire per escludere anche il dubbio che possano essere state prese con una maggioranza accidentale, o di un solo colore.

Simili votazioni di sorpresa non sono possibili nella Giunta per il rispetto sempre scrupolosamente mantenuto delle reciproche convenienze. Perciò la Giunta esamina sempre le elezioni fuori della cerchia dei conflitti personali; ed anche in questa si sollevò alle considerazioni dei principii.

Così fu posta la questione: quando deve verificarsi la vacanza per togliere l'ostacolo della legge? La Giunta e la Camera stessa (e lo dico perchè ho domandato di parlare quando l'onorevole Chimirri affermava che la Camera dimentica i suoi precedenti) decisero, e non vorranno mettersi in contraddizione con le proprie deliberazioni. Poichè questo principio, che la vacanza debba verificarsi dopo l'elezione, è apparso evidente in